

Codice A1816A

D.D. 22 ottobre 2019, n. 3629

L.R. 09/08/1989 n. 45 e s.m.i. - Intervento in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici al progetto per "Lavori di realizzazione di due capannoni allevamento pollame e fabbricato di servizio - Rinnovo DD n. 2753 del 11/10/2016 per la costruzione del secondo capannone" in Comune di Monticello d'Alba (CN) loc. Strada Sottoripa n. 3 - Proponente: Azienda Agricola Brero di Brero Roberto Antonio.

In data 16/09/2019, prot. n° 35342 perveniva al Settore Tecnico Regionale di Cuneo la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione (DD n. 2753 del 11/10/2016) alla modificazione/trasformazione d'uso del suolo, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, per "Lavori di realizzazione di due capannoni ad uso allevamento pollame e di un fabbricato di servizi".

La richiesta di rinnovo trova la sua ragione nel fatto che durante il periodo di validità del precedente provvedimento autorizzativo, dal 11/10/2016 al 11/10/2018 (24 mesi), non è stata possibile l'ultimazione dei lavori.

Dall'esame della documentazione progettuale si è rilevata la necessità di acquisire della documentazione integrativa con nota n. 43337 del 30/09/2019 relativamente a verifiche idrauliche della soluzione a doppio tubo da 30 cm in sostituzione dell'unico tubo da 50 cm per lo scarico delle acque del settore B e un aggiornamento della relazione geologica e gli Shape file della delimitazione dell'area d'intervento.

La documentazione integrativa è pervenuta con nota n. 46338 del 16/10/2019 che ha chiarito i dubbi emersi in sede di istruttoria.

In sintesi il progetto consiste in lavori per realizzazione del secondo capannone, un battuto di cemento e un piccolo fabbricato di servizi, opere già previste nel provvedimento autorizzativo sopra citato sulle stesse aree e con la stessa volumetria per le opere di movimento terra.

Con nota n. 37612 del 09/08/2017 veniva comunicato a questo settore l'inserimento di una cabina elettrica a lato del primo capannone, funzionale al funzionamento degli impianti, per la quale non venivano formulate osservazioni in merito.

Rispetto al progetto precedentemente autorizzato verranno variate:

- la tubazione interrata di scarico delle acque superficiali nel fosso del consorzio irriguo "Seiv" passando da un monotubo da 50 cm a due tubi da 30 cm;
- installazione di due silos appoggiati a terra su battuto di cemento;
- modifica del fosso di guardia a monte dell'area di scavi e riporti in posizione diversa rispetto a quanto autorizzato (Tav. 4 di progetto).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono la richiesta di autorizzazione su modulistica regionale, la ricevuta delle spese di istruttoria, il progetto definitivo con le relative tavole cartografiche, gli shape file della delimitazione dell'area, la relazione tecnica e la relazione geologico-geotecnica.

Il pagamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento sono già stati effettuati a seguito del provvedimento autorizzativo citato in oggetto, accertati e impegnati sui capitoli del bilancio 2016 con DD n. 3187 del 15/11/2016.

Si rammenta che l'autorizzazione rilasciata, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la L.R. n° 45/1989 s.m.i.;
- vista la Circolare n° 3/AMB prot. 40427/A1807A del 10.09.2018;
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs. n° 34 del 03.04.2018;

determina

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i. ed esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, il Sig. Brero Roberto Antonio, titolare dell' "Azienda Agricola Brero di Brero Roberto Antonio" a realizzare il progetto dei "Lavori di realizzazione di due capannoni allevamento pollame e di un fabbricato di servizio – Rinnovo DD n. 2753 del 11/10/2016 per la costruzione del secondo capannone "in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, su una superficie totale di **mq. 9.615** e con volumi di movimento terra di **mc. 6.200** in località Strada di Sottoripa n. 3, su terreni iscritti al N.C.T. del Comune di Monticello d'Alba (CN), foglio n° 11, mappali n° 820, 819, 821, 823, (748, 147, 149, 151, 152, 643, 289), secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali e integrativi citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le indicazioni contenute nelle relazioni e nelle tavole di progetto ed integrative, che si intendono qui richiamante come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità (anche per il settore a sud-est) deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. In particolare dovrà essere verificata in corso d'opera la stabilità delle pareti di scavo, la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi e indicati nella relazione geologica;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
4. la trincea drenante, dovrà raggiungere una profondità adeguata a garantire un efficace drenaggio della coltre superficiale;
5. in prossimità della parte iniziale dei rami delle trincee (lato a monte) dovrà essere posto un tubo verticale, collegato mediante un raccordo a 90° al tubo fenestrato di fondo e protetto in superficie da un pozzetto prefabbricato così da collaudare l'opera e verificarne la funzionalità e l'efficienza nel tempo,
6. a scavi ultimati dovrà essere verificata la funzionalità del sistema di drenaggio profondo;
7. su tutti i fronti di scavo, non risarciti con opere provvisorie di sostegno, dovranno essere mantenute pendenze massime compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi e indicati nella relazione geologica;
8. deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, secondo quanto riportato nelle tavole progettuali.

Nel tempo dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle monitorando il corretto deflusso delle stesse ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare l'instabilità del versante creando dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;

9. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;

10. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi;

11. tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura devono essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro la prima stagione utile successiva all'esecuzione dei movimenti di terra: gli interventi vanno ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;

12. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

13. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in relazione all'obbligo del soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto; spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore in caso in cui risulti necessario realizzare nuovi manufatti, per eseguire i lavori di manutenzione, anche quando questi assumono carattere temporaneo;

14. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n° 45/1989 s.m.i.;

15. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Bra dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, in particolare con la certificazione di provenienza del materiale proveniente dall'esterno del cantiere, come indicato al punto, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

- di stabilire che i lavori dovranno essere eseguiti entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento autorizzativo, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare

pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ottemperate tutte le disposizioni dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Geol. Corrado Faletto